

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI MATERA**

**LINEE GUIDA PER L'ASSUNZIONE DI INCARICO DI DIRETTORE
SANITARIO DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA**

FEBBRAIO 2022

PREMESSA

La Legge 412/91 stabilisce l'obbligo della nomina di un Direttore Sanitario per le strutture mediche e odontoiatriche, ad eccezione degli studi monoprofessionali e degli studi associati. Con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*) il Direttore Sanitario previsto per le società operanti come attività odontoiatrica dovrà svolgere questa mansione in una sola struttura ed essere iscritto all'Albo degli Odontoiatri. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico, ove il Direttore Sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica (iscrizione Albo Odontoiatri), dovrà essere nominato un Direttore Sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all'Albo degli Odontoiatri. La mancata osservanza della norma comporterà la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

In Basilicata requisiti e compiti del Responsabile Sanitario di Struttura sono normati dagli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 5 aprile 2000 n. 28 *"Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private"*, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

1- Il Direttore Sanitario risponde personalmente dell'organizzazione tecnica-funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera. Rientra tra i compiti del Direttore Sanitario la responsabilità personale di carattere generale sul funzionamento complessivo del presidio con obblighi che attengono anzitutto alla vigilanza sui requisiti igienici e sull'idoneità delle attrezzature tecniche, nonché sul possesso da parte del personale addetto dei prescritti requisiti professionali, ma anche alla vigilanza sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate ai pazienti. Ulteriori compiti e adempimenti specifici sono indicati dalla citata legge Regione Basilicata n. 28/2000.

2- Ai sensi dell'art. 69 del Codice di Deontologia Medica **l'accettazione e la rinuncia all'incarico di Direttore Sanitario deve essere comunicata tempestivamente dal medico/odontoiatra all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia in cui opera la struttura.** Al fine di agevolare i compiti di vigilanza da parte delle istituzioni preposte, la predetta comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei giorni e degli orari di presenza nella struttura. Alla cessazione di un Direttore Sanitario deve corrispondere l'immediata e contestuale nomina del successivo, in assenza della quale alla struttura sarà preclusa la possibilità di erogare prestazioni sanitarie.

Ai sensi del medesimo articolo, il Direttore Sanitario non potrà assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.

3- Principali responsabilità del Direttore Sanitario sono:

- l'organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi igienico-sanitari;
- l'assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico;
- la verifica dei titoli posseduti, indispensabili per l'esercizio delle singole attività;
- la tenuta e aggiornamento del registro contenente i dati anagrafici e i titoli professionali abilitanti del personale addetto alle funzioni sanitarie;
- il controllo e la verifica del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- la manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e i controlli periodici sugli impianti e attrezzature, come indicato dalla legge;
- lo smaltimento dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente;
- il controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione;
- il rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività svolta;
- l'osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e la salute degli operatori e degli assistiti;
- le segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- la tutela della privacy e l'applicazione del consenso informato;
- la registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta;
- la vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi;
- la conservazione e il controllo della scadenza, in conformità alla normativa vigente, di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;
- la verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria, sulla base del Codice Deontologico;
- il controllo dell'adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico;
- l'applicazione del DPR 327/04 (Errata Corrige DGR Emilia Romagna 327/04), che prevede **l'obbligo della sua presenza fisica nella struttura per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico.**

Si ritiene inoltre importante rimarcare che ricade nell'ambito della responsabilità del Direttore Sanitario l'elaborazione e la verifica sull'attuazione delle procedure di carattere organizzativo e tecnico specifiche della struttura.

4- Ai sensi del comma 536 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), così come modificato dalla Legge europea 2019-2020, **le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.**